



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore FLERES

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 NOVEMBRE 2011

Istituzione del Corpo volontario di polizia ambientale
e di protezione degli animali

ONOREVOLI SENATORI. - La consapevolezza da parte del cittadino che l'ambiente è un bene da salvaguardare, non solo per ragioni etiche ed estetiche, ma perché ci si rende conto che noi tutti vi abitiamo, ha indotto il legislatore ad emanare una serie di leggi in tema di tutela, che non ha precedenti.

Questa «massa» di leggi, promulgata con lodevoli intenzioni, ha di fatto creato un ingorgo di difficile soluzione; uno degli aspetti più evasi di tutte queste leggi è difatti la loro osservanza, in quanto la possibilità delle forze preposte a tale scopo ha di fatto pregiudicato la messa in opera delle normative.

Vi è però un nuovo soggetto che potrebbe concorrere a queste mancanze ed è quella componente sempre maggiore del tessuto sociale denominata volontariato.

Questa vera e propria risorsa del Paese è stata regolamentata nel territorio della Repubblica con la legge quadro 11 agosto 1991, n. 266.

La formula da adottare presentata in questo disegno di legge mira alla istituzione di Corpi volontari di polizia regionali, provinciali e comunali che abbiano le attribuzioni e le funzioni per far rispettare l'insieme delle leggi di tutela dell'ambiente.

Esistono già alcune realtà regionali in cui tali corpi operano come nel caso della figura della «guardia ecologica volontaria» nella regione Piemonte, o come in Emilia-Romagna, in Lombardia ed in Veneto dove ad esempio i guardiapescas hanno automaticamente le funzioni di guardie ecologiche volontarie.

L'approvazione del presente disegno di legge, otterrebbe due scopi di altissima va-

lenza sociale: avvicinerrebbe sensibilmente il cittadino alle istituzioni, realizzando una reale partecipazione alla gestione dello Stato ed offrirebbe la possibilità alle organizzazioni di volontariato di concorrere ad eliminare una delle carenze che mortifica gli sforzi delle istituzioni stesse.

L'articolazione della legge basata su una scrupolosa collaborazione tra organizzazioni di volontariato e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pone in condizione le prime di effettuare dei servizi di vigilanza capillarmente articolati sul territorio (basti pensare al servizio di avvistamento degli incendi od al servizio segnalazione discariche abusive) ed il secondo di avere gratuitamente un servizio di monitoraggio continuo sul territorio, premessa indispensabile per qualsiasi attività pianificatoria.

Si ritiene assolutamente prioritario, come d'altronde ben specificato nella legge, che i soggetti che andranno a rivestire queste funzioni vengano messi in condizione di ben operare, sicurezza che viene raggiunta con seri programmi di formazione ed aggiornamento dove ancora una volta il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare viene chiamato in causa con compiti di vigilanza e di selezione.

Nel concludere, si ritiene che questo disegno di legge offra nuove prospettive nel campo dei rapporti sociali con l'utilizzo del volontariato e, soprattutto, permette di contribuire all'attuazione di diverse norme in atto, quasi del tutto disattese.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituito, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Corpo volontario di polizia ambientale e di protezione degli animali, di seguito denominato «Corpo di polizia ambientale».

2. Il Corpo di polizia ambientale è composto di ufficiali e agenti i quali sono autorizzati a portare armi comuni in analogia al Corpo forestale dello Stato. Gli ufficiali e gli agenti del Corpo di polizia ambientale assumono le medesime funzioni attribuite ai sensi della legge 1° aprile 1981, n. 121.

3. Il Corpo di polizia ambientale dipende funzionalmente dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e collabora con il Corpo forestale dello Stato.

4. Le associazioni di volontariato, operanti a livello regionale, previa richiesta da inoltrare al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, possono essere accorpate all'interno del corpo di polizia ambientale.

Art. 2.

1. Gli ufficiali e gli agenti del Corpo di polizia ambientale fanno osservare e vigilano sull'applicazione delle leggi nazionali e regionali in materia di:

- a) tutela del paesaggio;
- b) tutela dell'ambiente urbano;
- c) tutela dell'ambiente rurale;
- d) tutela dell'ambiente boschivo;
- e) protezione degli animali;
- f) prelievo venatorio e pesca nelle acque interne;

g) inquinamento atmosferico, idrologico e pedologico.

2. Il Corpo di polizia ambientale vigila, in particolare, per la difesa dei boschi dagli incendi in concorso con il Corpo forestale dello Stato.

3. Gli ufficiali e gli agenti del Corpo di polizia ambientale sono muniti di tessera di riconoscimento e sono dotati di segno distintivo di riconoscimento di cui all'allegato A del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1992, n. 495, e successive modificazioni.

Art. 3.

1. Il Corpo di polizia ambientale è costituito esclusivamente da ufficiali ed agenti volontari indicati da organizzazioni di volontariato riconosciute dallo Stato ai sensi dell'articolo 12 del codice civile o riconosciute, nell'ambito regionale, ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Nel caso di associazioni operanti a livello locale esse devono essere iscritte presso i rispettivi registri regionali delle organizzazioni di volontariato.

2. Le organizzazioni di volontariato devono essere già operanti, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel settore della tutela dell'ambiente e della protezione degli animali; tali scopi e finalità devono essere stabiliti negli atti costitutivi o dagli statuti approvati secondo le modalità previste dal comma 1. Le organizzazioni di cui alla presente legge non devono perseguire finalità di lucro.

Art. 4.

1. Le organizzazioni di volontariato hanno l'obbligo di fornire, ai volontari candidati, una preparazione adeguata organizzando appositi corsi di formazione, nonché corsi di aggiornamento, con cadenza annuale; a tale

scopo devono richiedere, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, il concorso ed il supporto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il quale contribuisce alla stesura dei programmi di formazione ed aggiornamento e fornisce docenze ed intelligenze nel settore delle discipline tecnico-giuridiche inerenti ai programmi ed invia un proprio funzionario.

2. I candidati, che hanno l'obbligo di partecipazione ai corsi sia di formazione che di aggiornamento, devono possedere la cittadinanza italiana e non avere riportato condanne penali né avere carichi pendenti.

3. I responsabili territoriali delle organizzazioni di volontariato comunicano al presidente della regione i volontari che, avendo frequentato con profitto il corso di formazione, sono ammessi agli esami finali di valutazione ai fini della nomina ed abilitazione al servizio.

4. La commissione di esami è formata da un funzionario del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, da un responsabile dell'organizzazione di volontariato proponente

Art. 5.

1. I responsabili territoriali delle organizzazioni di volontariato tramite i propri rappresentanti regionali hanno l'obbligo di comunicare o comunque segnalare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ogni e qualsivoglia irregolarità od anomalia riscontrata durante od a causa del servizio, anche per fatti derivanti da negligenza od altra causa provocata dagli ufficiali e dagli agenti.

Art. 6.

1. Attese le norme stabilite dai codici, in particolare dal codice di procedura penale, tutte le violazioni di carattere amministrativo

riscontrate dagli ufficiali e dagli agenti del Corpo di polizia ambientale, sono immediatamente trasmesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Le violazioni al codice penale o ad altre leggi sono trasmesse all'autorità giudiziaria o ad altre autorità competenti.

3. Le entrate derivanti dalle sanzioni sono acquisite alle casse dello Stato.

Art. 7.

1. Le organizzazioni di volontariato di cui alla presente legge devono essere autorizzate, da parte delle autorità competenti, ad indossare le uniformi ai sensi dell'articolo 230 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

2. Qualora talune organizzazioni di volontariato non disponessero di tale autorizzazione, devono provvedervi tramite il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; tale autorizzazione è indispensabile per l'abilitazione al servizio.

Art. 8.

1. I responsabili territoriali delle organizzazioni di volontariato di cui alla presente legge per espletare il servizio in aree ricadenti in foreste demaniali, nei parchi o nelle riserve naturali devono preventivamente concordarlo rispettivamente con:

- a) i Corpi forestali regionali;
- b) gli Enti parco;
- c) gli enti gestori delle riserve.

Art. 9.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nel-

l'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

